

TI_GERICHTE 32.2000.92 vom 31. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2000.92

FR: TI_GERICHTE 32.2000.92 du 31 août 2000

IT: TI_GERICHTE 32.2000.92 del 31 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'aliquota minima spetta anche agli assicurati che, prima dell'integrazione, non esercitavano un'attività lucrativa.

E. 2

L'indennità giornaliera dell'assicurato che ha esercitato un'attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività. 2bis Gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e gli assicurati fino ai 20 anni compiuti che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono al massimo l'indennità minima ai sensi dell'articolo 24 bis capoversi 1 e 2 ed eventualmente i supplementi ai sensi degli articoli 24 bis capoverso 3 e 25.

E. 3

Ove l'assicurato eserciti un'attività lucrativa durante l'integrazione, l'indennità giornaliera, incluso il supplemento per l'integrazione, è decurtata nella misura in cui, addizionata al reddito di quest'attività, sorpassa il reddito determinante ai termini dei capoversi 1 e 2. È riservato l'articolo 21 bis capoverso 4." Queste regole si applicano per analogia anche alla commisurazione dell'indennità giornaliera d'attesa (cfr. DTF 117 V 279, consid. 3a). 2.3. Dagli atti emerge che sin dall'inizio della sua attività lavorativa quale fabbro metalcostruttore, dopo il conseguimento del diploma di fabbro nel 1978 e successiva specializzazione come fabbro industriale, l'assicurato a causa di disturbi alla salute, non è mai stato in grado di svolgere la propria attività professionale - esercitata a far tempo dal 1979 alternativamente, e non senza interruzioni, sia alle dipendenze di diversi datori di lavoro che a titolo indipendente (definitivamente dal 1989) - con rendimento completo. La documentazione in atti conferma al proposito che la scelta di intraprendere nel 1988-1989 l'attività di fabbro a titolo indipendente è stata dettata dalle precarie condizioni di salute che risultano aver influenzato la sua capacità lavorativa già a far tempo dall'età di 20 anni (cfr. in inc. AI: rapporto consulente IP 3 agosto 2000; inchiesta economica 20 ottobre 1998; perizia _____ 26 novembre 1999; perizia dr. _____ 11 aprile 1996). In simili circostanze, non disponendo di indicazioni e di dati economici concreti che permettono di stabilire, con riferimento all'effettiva situazione professionale e salariale, il reddito percepito senza invalidità nella professione intrapresa di fabbro metalcostruttore, il reddito (ipotetico) che l'assicurato avrebbe conseguito in siffatta attività durante il periodo d'attesa 1.11.1997- 28.2. 2001 deve essere determinato sulla base di dati statistici. Orbene, alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dall'Ufficio federale di statistica ed in

particolare dei valori specifici riferiti al Cantone Ticino, il salario lordo per un uomo esercitante come in casu, nel settore privato, attività con conoscenze professionali specializzate, ammontava nel 1998 a fr. 58'224 (4'632 : 40 x 41.9 x 12; cfr. tabella TA14, struttura dei salari 1998). Tenuto conto dell'evoluzione dei salari in termini nominali rispetto al 1998 (cfr. La vie économique, 4-2001, pag. 85), nel 1999 il reddito ammontava a fr. 58'399 (58'224 x 100.3%) e nel 2000 a fr. 58'866 (58399 x 100.8%) - importo, quest'ultimo, per altro di poco superiore a quello stabilito dall'amministrazione nell'atto impugnato (fr. 58'630). Dagli atti emerge - ed è incontestato - che dal novembre 1997 l'assicurato svolge attività di metalcostruttore indipendente al 50%. Ora, giusta l'art. 21 cpv. 3 OAI - applicabile anche al calcolo delle indennità d'attesa (cfr. consid. 2.3) - se l'assicurato esercita un'attività lucrativa durante l'integrazione, l'indennità giornaliera, incluso il supplemento per l'integrazione, è decurtata nella misura in cui, addizionata al reddito di quest'attività, supera il reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera fissata secondo i capoversi 1 e 2 del medesimo disposto di legge (cfr. consid. 2.3; cfr. anche cifra marg. 2023 Direttive concernenti il calcolo e il pagamento delle indennità giornaliera). Nel fattispecie in esame l'incarto difetta dei dati necessari a stabilire l'ammontare del reddito effettivo conseguito dall'assicurato durante il periodo d'attesa. Nessun accertamento in tal senso è stato esperito dall'amministrazione (l'incarto contiene unicamente dati relativi al reddito conseguito negli anni 1991-1996, cfr. inc. IG doc. _; cfr. documentazione fiscale in inc. AI) la quale, per tener conto del fatto che l'assicurato svolge a metà tempo l'attività di metalcostruttore a titolo indipendente, ha semplicemente ridotto della metà l'ammontare dell'indennità giornaliera, per altro calcolata sulla base del reddito da metalcostruttore dipendente. In simili condizioni la causa deve essere retrocessa all'UAI affinché proceda ai necessari accertamenti volti a determinare, ai fini del calcolo dell'eventuale decurtazione dell'indennità giornaliera - da stabilirsi, quest'ultima, sulla base dei redditi determinati sopra menzionati e tenendo conto dei necessari adeguamenti durante il (lungo) periodo d'attesa - l'effettivo ammontare del guadagno realizzato nel parziale esercizio dell'attività lucrativa di fabbro metalcostruttore a titolo indipendente nel periodo considerato.

2.4. A norma dell'art. 23 cpv. 1 LAI " Le indennità giornaliere consistono in indennità per l'economia domestica, indennità per persona sola, assegni per i figli, assegni per l'assistenza e assegni per l'azienda." Inoltre, giusta l'art. 24 cpv. 1 LAI le disposizioni della LIPG che disciplinano l'ammontare, il modo di calcolo e i limiti massimi delle indennità si applicano alle indennità giornaliere. In virtù dell'art. 8 cpv. 1 LIPG le persone che prestano servizio e che dirigono un'azienda in qualità di proprietari, affittuari o usufruttuari hanno diritto all'assegno per l'azienda. La giurisprudenza federale ha avuto modo di precisare che il diritto all'assegno per l'azienda presuppone che l'assicurato, prima dell'insorgenza del danno alla salute, sia stato titolare di un'impresa quale indipendente, che nello stesso periodo non abbia in modo preponderante esercitato attività dipendente e che egli debba sopportare spese d'esercizio nell'attesa di misure di reintegrazione o durante le stesse, spese che non può più sostenere a seguito della cessazione dell'attività indipendente per ragioni di salute (cfr. DTF 117 V 276; cfr. anche VSI 2000, pag. 216). In casu dagli atti emerge che nel 1983-1984 - successivamente alla cessazione del precedente impiego quale metalcostruttore per mancanza di rendimento dovuta ai dolori - l'assicurato, malgrado l'esistenza di problemi fisici, fece un primo tentativo di mettersi in proprio (cfr. estratto conto individuale AVS, sub doc. _ inc. IG; cfr. perizia _____ 26 novembre 1999). E' quindi da ritenere verosimile che l'esercizio di un'attività indipendente è stata iniziata dall'assicurato proprio a causa - ed in presenza - di un danno alla salute, ciò che esclude, di

conseguenza, conformemente ai succitati criteri giurisprudenziali, il diritto all'assegno per l'azienda ai sensi dell'art. 23 LAI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.